

DELIBERAZIONE 14 LUGLIO 2016
387/2016/E/GAS

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ POMI GAS & POWER S.R.L. NEI
CONFRONTI DELLA COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO
COL GAS S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 14 luglio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas ;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2007, n. 252/07 (di seguito: Codice di Rete di Napoletana Gas o dell'UdB);
- la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 (di seguito: Codice di Rete di Snam Rete Gas o del RdB);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2014, 250/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione 29 maggio 2014, 250/2014/R/gas e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione 9 giugno 2015, 276/2015/R/gas;
- il documento per la consultazione 12/2016//R/gas (di seguito: documento per la consultazione 12/2016//R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2014, 640/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;

- la determinazione dell’Autorità, DMEG n. 6/2012;
- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 13368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della Disciplina.

FATTO

1. Con reclamo presentato il 15 marzo 2016 (prot. Autorità n. 8117 del 16 marzo 2016), la Società Pomi Gas & Power S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato alla Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a. (di seguito: gestore) la mancata comunicazione, per il mese di ottobre 2015, dei dati di prelievo relativi all’unico punto di riconsegna (di seguito: PdR) dalla stessa servito sull’impianto di distribuzione denominato “Caserta” (identificato dal codice ReMi 34742500), ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche di bilanciamento da parte dell’impresa maggiore di trasporto, in qualità di responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), come previsto dalla vigente regolazione in materia;
2. il reclamo è stato presentato, contestualmente, al gestore di rete e all’Autorità, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della Disciplina;
3. con nota del 17 marzo 2016 (prot. Autorità n. 8272 del 17 febbraio 2016), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 1 aprile 2016 (prot. Autorità n. 10030 del 4 aprile 2016), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
5. con nota del 6 aprile 2016 (prot. Autorità n. 10325 del 7 aprile 2016), il reclamante ha presentato le proprie repliche alla memoria del gestore;
6. con nota dell’11 aprile 2016 (prot. Autorità n. 10756 del 12 aprile 2016), il gestore, a propria volta, ha controreplicato alle repliche del reclamante;
7. con nota del 28 aprile 2016 (prot. Autorità n. 12265 del 28 aprile 2016), l’Autorità ha richiesto al gestore una serie di dati e informazioni, in merito:
 - *“alle motivazioni alla base dell’inserimento della Società Pomi Gas & Power S.r.l. nell’elenco degli utenti della distribuzione abilitati ad operare sulla piattaforma informatica messa a disposizione dal Responsabile del Bilanciamento (di seguito: RdB) ai sensi dell’articolo 20, dell’Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/gas (di seguito: TISG), con riferimento al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: PdC) denominato “Caserta” (Codice ReMi: 34742500);*
 - *alle motivazioni che hanno condotto alla fatturazione di 22 Smc per il servizio di vettoriamento, con riferimento al mese di ottobre 2015 e al PdC in questione;*
 - *all’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 24, comma 2, del TISG, con specifico riferimento all’indirizzo di posta elettronica certificata*

- reso disponibile, nonché alle tempistiche e alle modalità utilizzate per renderne edotto il reclamante;*
- *alle procedure e alle attività che il gestore mette in atto al fine di verificare la correttezza dei dati di misura comunicati, sia in fase di caricamento sulla già citata piattaforma informatica messa a disposizione dal RdB, sia successivamente, anche in considerazione degli strumenti a disposizione tra i quali il report “Misure di Filiera Inserita””;*
8. con nota del 6 maggio 2016 (prot. Autorità n. 13371 del 9 maggio 2016), il gestore ha risposto alla predetta richiesta di informazioni;
9. con nota del 18 maggio 2016 (prot. Autorità n. 14461 del 18 maggio 2016), l’Autorità, in relazione alla risposta ricevuta dal gestore il 6 maggio, ha richiesto al gestore medesimo alcuni chiarimenti e, in particolare:
- *“con riferimento al punto 1 della risposta – posto che trattasi di una richiesta di accesso al servizio di distribuzione per attivazione della fornitura, disciplinato dall’articolo 13 della deliberazione dell’Autorità n. 138/04, nonché dalle regolazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione (RQDG) e di standard di comunicazione –, indicazione delle tempistiche di effettuazione di quanto previsto ai commi 13.5 e 13.6 della sopracitata deliberazione e delle comunicazioni trasmesse al richiedente per informarlo dell’avvenuta attivazione del punto di riconsegna della rete di distribuzione per la fornitura del quale è stato richiesto l’accesso;*
 - *sempre con riferimento al punto 1 della risposta, evidenza della data alla quale è stato dato seguito a quanto indicato dal comma 9.3 della deliberazione n. 138/04 e della procedura seguita;*
 - *con riferimento al punto 3 della risposta, evidenza della data e della modalità utilizzata per dare tempestiva comunicazione al reclamante dell’indirizzo di posta elettronica certificata, da utilizzare per la segnalazione di mancata o incompleta comunicazione dei dati, ai sensi del comma 24.2 del TISG;*
 - *con riferimento al punto 4 della risposta, alinea i), indicazione delle tipologie di errore direttamente segnalate dal sistema;*
 - *sempre con riferimento al punto 4 della risposta, alinea iii), copia del report “Misure di Filiera non inserite”, dal quale si sarebbe dovuto evincere il mancato inserimento del dato di misura “... (omissis) a fronte della partecipazione di quell’utente della distribuzione alla filiera di quel city gate)”, come precisato dal gestore, e delle elaborazioni effettuate dalla Funzione Fatturazione del gestore medesimo;*
 - *infine, numero e durata delle diverse fasi di controllo dei dati caricati sulla piattaforma informatica messa a disposizione dal Responsabile del Bilanciamento”;*
10. con nota del 26 maggio 2016 (prot. Autorità n. 15368 del 27 maggio 2016), il gestore ha quindi risposto alla seconda richiesta di informazioni dell’Autorità;

11. con nota del 7 giugno 2016 (prot. Autorità n. 16313 del 7 giugno 2016), l’Autorità, in relazione alla risposta ricevuta dal gestore in data 18 maggio 2016, ha richiesto al gestore medesimo “*di trasmettere copia delle comunicazioni, intercorse tramite e-mail con la Società Snam Rete Gas in data 14 e 16 gennaio 2016, cui si fa riferimento nella Vostra PEC del 20 gennaio 2016, inviata alla società Pomi Gas & Power*”;
12. con nota del 13 giugno 2016 (prot. Autorità n. 16773 del 13 giugno 2016), il gestore ha dunque risposto alla terza richiesta di informazioni effettuata dall’Autorità;
13. in data 16 giugno 2016, la Direzione Mercati Elettricità e Gas ha formulato il proprio parere tecnico ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO

14. L’Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/gas, recante il “Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale”, è volto ad assicurare l’efficiente erogazione dei servizi di bilanciamento e di trasporto del gas naturale, con riferimento alla determinazione dell’energia prelevata di competenza di ciascun utente del bilanciamento (di seguito: UdB). Tale “Testo Integrato”, introducendo nuove disposizioni in materia di *settlement*, prevede un’architettura del sistema basata su due sessioni:
 - (*Titolo 4*) una sessione di bilanciamento, che viene svolta mensilmente, con riferimento al mese precedente, per la determinazione delle partite fisiche del gas prelevato dal sistema di trasporto per ciascun giorno gas, i cui esiti comportano, per l’utente, l’applicazione di un corrispettivo (positivo/negativo) di disequilibrio e di un corrispettivo di scostamento, nel caso in cui abbia utilizzato una capacità di trasporto superiore a quella conferita;
 - (*Titolo 5*) più sessioni di aggiustamento, che permettono di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento/aggiustamento precedente e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente. Queste sessioni comprendono una procedura di conguaglio annuale, relativa all’anno civile precedente, e una procedura di conguaglio pluriennale, riferita al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente;
15. in coerenza con questa struttura di fondo, il Titolo 2, articolo 3, del TISG stabilisce che:
 - (*comma 1*) sia l’impresa maggiore di trasporto, in qualità di responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), a gestire il *settlement* presso tutti i punti di riconsegna della rete di trasporto mediante il necessario coordinamento con i rispettivi gestori (i.e. imprese di distribuzione), secondo le modalità e nei termini previsti dalla regolazione;

- (*comma 2*) il RdB: a) determini le partite fisiche ed economiche delle sessioni di bilanciamento e delle sessioni di aggiustamento di cui, rispettivamente, al Titolo 4 e al Titolo 5 del TISG; b) gestisca la piattaforma informatica, prevista dall'articolo 20, del TISG, funzionale alla mappatura dei rapporti intercorrenti tra UdB, utente della distribuzione (di seguito: UdD), e imprese di distribuzione, e agli scambi informativi per lo svolgimento delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento, ai sensi del Titolo 7 del TISG medesimo;
 - (*comma 3*) al fine di consentire al RdB lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2, le imprese di distribuzione e le imprese di trasporto collaborino all'attribuzione dei prelievi di gas agli UdB e agli UdD, ai sensi del Titolo 4 e del Titolo 5 del TISG;
16. per quanto riguarda gli obblighi imposti all'impresa di distribuzione, essi sono previsti dal Titolo 4, Sezione 1, e dal Titolo 5, Sezione 1, del TISG, e descrivono in dettaglio le attività di aggregazione delle misure e di profilazione in capo all'impresa di distribuzione, finalizzate, rispettivamente, all'effettuazione della sessione di bilanciamento gestita dal RdB e alle sessioni di aggiustamento; gli obblighi informativi sono definiti al Titolo 7 del TISG; tra questi, in particolare, l'articolo 24 prevede che:
- (*comma 1*) entro il giorno 16 del mese ciascuna impresa di distribuzione di riferimento determina e mette a disposizione del RdB, tramite la piattaforma informatica, i valori riferiti al mese precedente di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TISG, aggregando per ciascun UdD i valori comunicati dalle imprese di distribuzione sottese ai sensi dell'articolo 23, comma 1;
 - (*comma 2*) i dati di cui al sopracitato comma 1 sono messi a disposizione anche di ciascun UdD, con riferimento ai punti di riconsegna serviti dallo stesso nel mese di competenza;
17. il Titolo 6, articolo 20, del TISG assegna al RdB il compito di mettere a disposizione una piattaforma informatica funzionale all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla regolazione in materia, disponendo, al comma 2, che la piattaforma informatica consenta:
- a) la comunicazione dei dati aggregati di misura e profilati, relativi alle sessioni di bilanciamento e aggiustamento da parte delle imprese di distribuzione di riferimento;
 - b) la messa a disposizione degli esiti delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento agli UdB;
 - c) la visibilità agli UdD dei dati di cui alla precedente lettera a) di propria competenza;
 - d) la gestione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema;
18. il Titolo 6, articolo 21, del TISG, prevede che:
- (*comma 1*) la matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema definisca, per ciascun punto di consegna, a quali UdB debbano essere

- ricondotti i prelievi relativi ai punti di riconsegna nella titolarità di ciascun UdD;
- (*comma 2*) entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese il RdB comunichi all'impresa di distribuzione di riferimento l'eventuale assenza di relazioni di corrispondenza valide per ciascun UdD;
19. il Titolo 7, articolo 22, del TISG, prevede altri rilevanti obblighi informativi in capo all'impresa di distribuzione e a vantaggio degli UdD attivi sulle reti di distribuzione in gestione che, con riferimento al periodo cui il reclamo oggetto della presente decisione si riferisce, riguardano:
- (*commi 1 e 4*) la messa a disposizione della c.d. "anagrafica annuale", ossia delle informazioni relative al prelievo annuo ed al profilo di prelievo standard attribuiti a ciascun PdR per l'anno termico successivo alla loro determinazione o aggiornamento;
 - (*comma 3*) la messa a disposizione della c.d. "anagrafica mensile", ossia dell'elenco dei PdR nella propria titolarità a partire dal mese successivo a quello di invio entro il sestultimo giorno del mese precedente;
20. il Titolo 7, articolo 24, del TISG, con riferimento agli obblighi informativi del distributore, relativi alla sessione di bilanciamento, prevede che:
- (*comma 2*) l'UdD ha diritto di segnalare all'impresa di distribuzione la mancata o incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza, nonché la presenza di eventuali errori materiali entro i due giorni successivi. A tal fine, l'impresa di distribuzione rende disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata, dandone tempestiva informazione a ciascun UdD;
 - (*comma 3*) con riferimento ai soli casi di segnalazione da parte dell'UdD di mancata o incompleta comunicazione dei valori di cui agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1, del TISG, l'impresa di distribuzione di riferimento mette a disposizione del RdB, e per conoscenza di ciascun UdD, i dati entro il giorno 19 del mese;
 - (*comma 4*) entro il medesimo termine di cui al precedente articolo 24, comma 3, del TISG, nei casi di inottemperanza da parte dell'impresa di distribuzione, l'UdD ha la facoltà di trasmettere i dati di cui all'articolo 9 del medesimo TISG di propria pertinenza direttamente al RdB e, contestualmente, alla controparte inadempiente, ai fini di un loro eventuale utilizzo nell'ambito della sessione di bilanciamento;
21. l'articolo 9 della deliberazione 138/04, nel disciplinare gli obblighi informativi nei confronti del responsabile del bilanciamento, dispone che:
- (*comma 1*) l'impresa di distribuzione di riferimento renda noto al responsabile del bilanciamento, mediante l'apposita piattaforma informatica da questi messa a disposizione, per singolo punto di consegna:
 - a) i dati identificativi di tutti gli utenti della rete alimentata da un determinato punto di consegna;

- b) le eventuali variazioni dei suddetti dati nei termini definiti dal responsabile del bilanciamento ai sensi del TISG;
- (*comma 2*) ciascuna impresa di distribuzione sottesa sia tenuta a comunicare all'impresa di distribuzione di riferimento i dati di cui al precedente comma nelle tempistiche e secondo le modalità da quest'ultima definite;
 - (*comma 3*) nei casi di richiesta di accesso per attivazione della fornitura di punti di riconsegna ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione 138/04, che costituiscono prima richiesta di accesso in relazione ad un punto di consegna della rete di distribuzione, l'impresa di distribuzione effettui quanto previsto al precedente comma 1, lettera a), entro un giorno lavorativo dalla data di ricezione della richiesta medesima;
22. con la deliberazione 250/2014/R/gas è stata approvata, al punto 1 del deliberato, la proposta di aggiornamento del Codice di Rete del RdB in tema di aggiustamento e sono state accolte le seguenti richieste di Snam Rete Gas:
- di rivedere le tempistiche delle sessioni di aggiustamento, spostando le date indicate dalla regolazione rispettivamente da marzo a maggio e da agosto ad ottobre di ciascun anno, in modo da poter disporre di un adeguato margine di tempo per eseguire l'elaborazione dei dati comunicati dalle imprese di distribuzione, la determinazione e la messa a disposizione delle partite fisiche ed economiche agli UdB e la fatturazione delle medesime;
 - di applicare, per la prima volta, la disciplina dell'aggiustamento con la sessione pluriennale, entro il mese di maggio 2015, in luogo della sessione di aggiustamento annuale di agosto 2014, per consentire il completamento dei lavori per l'adeguamento dei sistemi informativi;
23. con la deliberazione 276/2015/R/gas l'Autorità, avendo ricevuto, a seguito della sessione di aggiustamento del mese di maggio 2015, diverse segnalazioni riguardanti errori specifici e circoscritti con conseguenze sugli importi fatturati, ovvero segnalazioni più generali relative a richieste di modifica della regolazione vigente, ha approvato disposizioni urgenti in relazione agli esiti della prima sessione di aggiustamento effettuata a maggio 2015, in particolare deliberando di *“sospendere il pagamento delle fatture emesse in esito alla sessione di aggiustamento di maggio, nonché il conteggio delle medesime nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'esposizione potenziale del sistema nei confronti dell'utente, per il tempo necessario all'effettuazione delle verifiche del caso e, comunque, con tempistiche atte a garantire la corretta esecuzione della prossima sessione di aggiustamento”*;
24. con il documento per la consultazione 12/2016/R/gas, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in merito alle possibili modifiche ed integrazioni alla regolazione vigente in materia di *settlement gas*, contenuta nel TISG, con specifico riferimento alla sessione di aggiustamento e che fa seguito alla deliberazione 276/2015/R/gas, con cui l'Autorità ha approvato disposizioni urgenti in relazione agli esiti della prima sessione di aggiustamento, effettuata ai

sensi del TISG nel mese di maggio 2015. In particolare, lo spunto Q.6 pone in consultazione la proposta dell'Autorità di prevedere, nell'ipotesi di una penale dovuta ad un errore di misura non individuato per tempo, ma resosi evidente successivamente all'effettuazione del bilancio mensile, anche il conguaglio di quanto corrisposto per lo scostamento (di seguito: penali per supero di capacità), attualmente non previsto dalla vigente regolazione in materia.

QUADRO FATTUALE

25. In data 13 gennaio 2016, la società reclamante, che svolge attività di vendita di energia elettrica al dettaglio, trasmetteva al gestore e al RdB una segnalazione circa *“una vistosa anomalia nella quantità di gas allocata in bilancio da Snam Rete Gas sul ReMi di Caserta”*, aggiungendo di essere stata informata dal RdB che *“l'errore è stato provocato all'assenza di un misura inserita da parte del distributore”* e chiedendo *“di porre rimedio in tempi celeri al problema sollevato per non provocare alla scrivente ingenti danni economici”*;
26. in particolare, il reclamante evidenziava come la mancata comunicazione dei dati di prelievo avesse comportato, da parte del gestore, con riferimento all'unico PdR nella propria titolarità, intestato ad un cliente finale domestico, un'allocazione di 538.640 Smc a fronte, invece, di un consumo *“pari a 22,257466 Smc di gas, come dimostrato dal dato indicato nel dettaglio allegato alla fattura di vettoriamento”*;
27. con nota del 20 gennaio 2016, il gestore confermava al reclamante il mancato inserimento dei dati di prelievo del mese di ottobre 2015, relativi al PdR sull'impianto di distribuzione “Caserta”, identificato dal codice ReMi 34742500; il gestore informava, altresì, il reclamante di aver chiesto, in data 14 gennaio 2016, al RdB *“se esisteva la possibilità di una rettifica del dato da noi comunicato in precedenza”*, nonché di aver nuovamente richiesto al RdB, in data 18 gennaio 2016, *“ulteriori dettagli sulla procedura di bilanciamento con particolare riferimento alle metodologie di comunicazione dei dati e delle eventuali rettifiche effettuabili entro l'emissione del bilanciamento definitivo e la relativa emissione di fatture verso gli UdB”*;
28. il gestore, inoltre, nella medesima nota del 20 gennaio 2016, evidenziava come il reclamante stesso avrebbe potuto rilevare la mancanza della comunicazione dei dati di prelievo del mese di ottobre 2015 direttamente sul Portale M-GAS e, conseguentemente, sollecitare il gestore medesimo, come peraltro previsto dall'art. 24 del TISG; ovvero comunicare i volumi di competenza direttamente al RdB;
29. con nota del 25 gennaio 2016, il reclamante replicava al gestore che era *“inutile (e pretestuoso) il tentativo di addebitare qualsivoglia responsabilità”*, poiché l'art. 24 del TISG *“non prevede alcun obbligo di controllare i dati comunicati dal distributore in capo agli UdD”*, concludendo che la responsabilità *“è imputabile in via esclusiva alla Vostra Società di distribuzione, la quale sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni provocati a causa dell'errore”*;

30. in esito alla sessione di bilanciamento, in data 18 febbraio 2016, il reclamante riceveva dal proprio fornitore all'ingrosso la fattura relativa ai prelievi del mese di ottobre 2015, per un importo pari a euro 246.951,00, di cui euro 139.423,00, per la fornitura di gas, ed euro 101.146,00, per il superamento della capacità impegnata contrattualmente, determinato sulla base di un'allocazione di 538.640 Smc sul suddetto PdR del reclamante.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

31. Il reclamante afferma, in primo luogo, che il gestore avrebbe ammesso il mancato inserimento del dato di prelievo in relazione all'unico PdR servito sul PdC servito dal ReMi 34742500, denominata "Caserta";
32. il reclamante, inoltre, nel ribadire l'esclusiva responsabilità del gestore per quanto accaduto e per le conseguenze economiche patite, rileva che *"la rideterminazione dei dati di prelievo nell'ambito delle sessioni di aggiustamento non dovrebbe comportare la rettifica delle penali per supero della capacità di trasporto che, sulla base dei dati erroneamente allocati in fase di bilanciamento, sono state erroneamente applicate da Snam Rete Gas agli utenti del trasporto e da questi ultimi alle società di vendita"*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

33. Il gestore giustifica il proprio operato sostenendo che *"a causa di una mera svista, è mancato l'inserimento del valore di prelievo per Pomi Gas & Power con riferimento al ReMi di Caserta e al mese di ottobre 2015"* e affermando, altresì, di essersi prontamente adoperato a seguito delle segnalazioni del reclamante;
34. il gestore afferma, inoltre, che *"considerata la possibile occorrenza di una svista come quella sopra descritta, la disciplina regolatoria mette a disposizione dell'UdD specifici meccanismi correttivi"*; a tale riguardo, il gestore richiama l'articolo 24, comma 2, del TISG e sottolinea che *"non si ha evidenza di alcuna comunicazione da parte di Pomi Gas & Power in merito ad anomalie riscontrate circa i prelievi allocati in seguito alla consultazione del Report dati di bilancio"*, disponibile sulla piattaforma informatica per la gestione dei dati funzionali al *settlement* di cui al Titolo 6 del TISG (di seguito: Portale M-Gas), nel periodo dal 28 novembre al 2 dicembre 2015;
35. in particolare, il gestore, con la propria nota del 1° aprile 2016 (prot. Autorità n. 10030 del 4 aprile 2016), precisa, per i prelievi relativi al ReMi di Caserta di competenza del mese di ottobre 2015, di aver effettuato le prime elaborazioni in data 10 novembre 2015 e di avere, quindi, elaborato i dati definitivi il successivo 13 novembre, tenendo conto dell'elenco dei PdR attivi, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del TISG, al sestultimo giorno di settembre 2015 e che *"per ciò che riguarda la Società Pomi gas, non era previsto alcun PdR attivo alla suddetta data per il ReMi di Caserta"*; il gestore sostiene, altresì, di aver messo a

- disposizione, sia del RdB che del reclamante, i suddetti dati, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, del TISG;
36. il gestore, inoltre, afferma che sia gli Udd che le imprese di distribuzione *“dispongono di uno strumento fornito dal RdB attraverso il Portale M-Gas, che evidenzia il mancato inserimento di prelievi in corrispondenza di un determinato ReMi e di un determinato Udd”*;
 37. il gestore rileva, poi, che *“in data 7 dicembre 2015, a seguito del consolidamento delle fasi di bilanciamento effettuato dal RdB, i predetti dati sono divenuti definitivi e che allo stato ogni successiva modifica risulta rimandata alle c.d. sessioni di aggiustamento di cui alla Sezione 3 del TISG”*, ribadendo che la prima sessione utile sarebbe stata quella di luglio 2016;
 38. il gestore sostiene, infine, che la segnalazione del reclamante sarebbe pervenuta troppo tardi, il 13 gennaio 2016, *“evidentemente in data non più utile per ulteriori segnalazioni e modifiche”*, e, in ogni caso, afferma di aver *“comunque esplorato ogni azione possibile per tentare di ovviare anche agli effetti delle ripetute mancate segnalazioni da parte di Pomi Gas & Power”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

39. Oggetto della presente controversia è l'accertamento del rispetto, da parte dell'impresa di distribuzione, degli obblighi ad essa imposti dalla regolazione in materia di bilanciamento e, in particolare, dal comma 1 dell'articolo 24 del TISG, che impone al distributore di mettere a disposizione del RdB, tramite la piattaforma informatica prevista dall'articolo 20 del TISG medesimo, i valori riferiti al mese precedente di cui al comma 1 dell'articolo 9, lettere a), b), c) e d), nonché dal comma 2, dell'articolo 24 del TISG, che impone, invece, a ciascun distributore l'obbligo di mettere a disposizione dell'Udd i dati di prelievo funzionali al bilanciamento, relativi ai PdR di sua competenza, sulla predetta piattaforma informatica;
40. infatti, l'eventuale mancato inserimento, da parte del gestore, del dato di prelievo sulla citata piattaforma informatica può comportare, in sede di bilanciamento, l'applicazione della regola di *default*, ai sensi del paragrafo 4.3.4.2, Capitolo 9, del Codice di Rete del RdB, secondo cui, in caso di mancata comunicazione dei dati di prelievo da parte dell'impresa di distribuzione, tutto il c.d. *“delta di cabina”*, ovvero la differenza tra il quantitativo misurato presso il *city gate* e la sommatoria dei dati comunicati dall'impresa di distribuzione, qualora abbia valore positivo, viene attribuito agli Udd per i quali non siano stati comunicati i dati;
41. nel caso di specie, il mancato inserimento, da parte del gestore, del dato di prelievo relativo alla società reclamante (pari a 22 Smc), ancorché risultante dalla fattura di vettoriamento, ha quindi comportato l'attribuzione al reclamante medesimo di un dato di prelievo pari a 538.640 Smc.
42. Ebbene, alla luce del descritto quadro fattuale e normativo, la motivazione addotta dal gestore appare insufficiente per giustificare la mancata messa a

- disposizione, del RdB e del reclamante (UdD), dei dati di prelievo del reclamante medesimo;
43. in particolare, il gestore, con la propria nota del 26 maggio 2016 (prot. Autorità n. 15368 del 27 maggio 2016), rispondendo al quesito n. 5 della richiesta di informazioni del 18 maggio 2016 (prot. Autorità n. 14461 del 18 maggio 2016), con cui l’Autorità chiedeva “*con riferimento al punto 4 della Vs comunicazione del 6 maggio 2016 (prot. n. 13371), alinea iii), copia del report "Misure di Filiere non inserite", dal quale si sarebbe dovuto evincere il mancato inserimento del dato di misura "... (omissis) a fronte della partecipazione di quell’utente della distribuzione alla filiera di quel city gate", come da Voi precisato, e delle elaborazioni effettuate dalla Vs funzione Fatturazione*”, ha ammesso che il report “Misure di filiere non inserite” “...*(omissis) viene richiesto come terza fase del controllo in fase di caricamento...(omissis)...Nel caso in esame, il suindicato report non è stato, per mera dimenticanza, elaborato dal responsabile preposto*”;
 44. a tale proposito, appare evidente che la mancata messa a disposizione dei dati di prelievo non può trovare giustificazione nel fatto che il *report*, dalla cui analisi si sarebbe peraltro potuta facilmente evincere la mancanza del dato di prelievo, non sia stato elaborato, “per mera dimenticanza”;
 45. né tantomeno, con riferimento alla c.d. “anagrafica mensile”, è possibile giustificare il mancato inserimento del suddetto dato sostenendo che, nella specie, il PdR non era ancora attivo; infatti, tale anagrafica non registra gli esiti di prestazioni commerciali, quali attivazioni e disattivazioni della fornitura, effettuate successivamente al sestultimo giorno del mese precedente o, addirittura, nel corso del mese di competenza; nondimeno, gli esiti di tali prestazioni vengono comunicati agli UdD interessati, ai sensi della regolazione vigente in materia di qualità del servizio di distribuzione, e sono utili, ai fini del *settlement*, per individuare il periodo con riferimento al quale l’impresa di distribuzione deve comunicare al RdB i relativi dati di prelievo, affinché gli stessi vengano correttamente conteggiati nel processo “*bottom-up*” che caratterizza la procedura di *settlement*.
 46. Ciò posto, va altresì evidenziato che la *ratio* complessiva ricavabile dal sistema regolatorio vigente è nel senso che entrambi i soggetti – impresa di distribuzione e UdD – sono tenuti a porre in essere comportamenti sinergicamente diretti al rispetto della regolazione in materia;
 47. ed infatti, oltre a prevedere i soprarichiamati obblighi in capo all’impresa di distribuzione, il TISG, al fine di evitare situazioni del tipo di quella verificatasi nel caso di specie, prevede in capo all’UdD, *i)* il diritto di segnalare all’impresa di distribuzione la mancata o incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza, nonché la presenza di eventuali errori materiali entro i due giorni successivi (articolo 24, comma 2, TISG) e *ii)* la facoltà di trasmettere i dati di prelievo di propria pertinenza direttamente al RdB e, contestualmente, alla controparte inadempiente (gestore), ai fini di un loro eventuale utilizzo nell’ambito della sessione di bilanciamento (articolo 24, comma 4, TISG);

48. nella specie, il reclamante non ha esercitato dette facoltà, previste dal più volte citato articolo 24 del TISG, pur avendo a disposizione tutte le informazioni utili e, in particolare, essendo stato correttamente informato dell'esito dell'attivazione della fornitura del proprio PdR (per il quale ha richiesto l'accesso sull'impianto di distribuzione di Caserta), nonché dell'inserimento dello stesso nella piattaforma informatica e disponendo dell'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore cui indirizzare l'eventuale segnalazione;
49. ciò è stato peraltro evidenziato dal gestore, secondo cui "*non si ha evidenza di alcuna comunicazione da parte di Pomi Gas & Power in merito ad anomalie riscontrate circa i prelievi allocati*" e la segnalazione del reclamante sarebbe pervenuta tardivamente, ossia il 13 gennaio 2016, quindi "*evidentemente in data non più utile per ulteriori segnalazioni e modifiche*". Circostanze queste che, se, da un lato, non esonerano il gestore dall'obbligo previsto dall'articolo 24, comma 1, del TISG di mettere a disposizione del RdB, entro il giorno 16 del mese, tramite la piattaforma informatica, i dati riferiti al mese precedente (di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TISG), dall'altro, non possono neppure non venire in rilievo ai fini della risoluzione della controversia *de qua*.
50. Alla luce della vigente regolazione in materia, e della qui effettuata ricostruzione fattuale, emerge, dunque, in primo luogo, la violazione, da parte del gestore, dell'articolo 24, commi 1 e 2, del TISG, non avendo la Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a. messo a disposizione, né del RdB né del reclamante, le informazioni relative ai valori di prelievo del punto di riconsegna dalla stessa servito nel mese di competenza (ottobre 2015), mediante l'inserimento delle medesime informazioni sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 20 del TISG; in secondo luogo, emerge altresì il mancato esercizio, da parte della società Pomi Gas & Power S.r.l., delle facoltà, previste dall'articolo 24, commi 2 e 4, del TISG, di comunicazione e segnalazione al gestore di eventuali anomalie riscontrate in relazione ai prelievi allocati;
51. Tanto premesso, con riferimento all'importo corrisposto dal reclamante per la materia prima, si fa presente che le sessioni di aggiustamento previste dal titolo 5 del TISG, in forza della deliberazione 276/2015/R/gas, risultano attualmente sospese e che, quindi, la prossima sessione utile sarà effettuata non appena l'Autorità adotterà, a seguito del suddetto processo consultivo, la disciplina in materia di *settlement gas*;
52. pertanto, appena sarà possibile inserire il dato di prelievo effettivo, nella prossima sessione di aggiustamento utile, l'UdB che riforniva la Società Pomi Gas & Power al momento in cui si sono verificati i fatti in questione dovrà conguagliare al reclamante quanto dal reclamante medesimo corrisposto in eccesso in relazione alla materia prima;
53. diversamente, con riferimento alla corresponsione della penale versata dal reclamante per il superamento della capacità di trasporto (a causa del mancato inserimento del dato di prelievo, da parte del gestore, sulla piattaforma informatica prevista dall'articolo 20 del TISG), la regolazione attualmente in vigore non prevede alcuna ipotesi di conguaglio della penale;

54. tuttavia, essendosi nel corso del procedimento di trattazione del reclamo accertato che il reclamante ha pagato una penale per avere superato, con i propri consumi, la capacità contrattualmente impegnata con il proprio UdB, pur non avendo mai, di fatto, superato le soglie di utilizzo di detta capacità, pare equo, in assenza di specifica disciplina regolatoria della materia, che al reclamante vengano corrisposti, da parte del gestore, i due terzi (2/3) dell'importo indebitamente versato a titolo di penale, per un ammontare pari a 67.430, 66 euro. Tale riduzione tiene conto del fatto che, nella fattispecie, il reclamante non ha comunicato, né tempestivamente segnalato al gestore, le anomalie riscontrate in relazione ai prelievi allocati

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Pomi Gas & Power S.r.l. nei confronti della Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a., accertando la violazione dell'articolo 24, commi 1 e 2, del TISG;
2. di prescrivere alla società Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a.:
 - a. di inserire, nella prima sessione di aggiustamento utile, il dato di prelievo effettivo relativo all'unico PdR nella titolarità della società Pomi Gas & Power S.r.l. sul Re.Mi. n. 34742500, denominato "Caserta";
 - b. di corrispondere alla società Pomi Gas & Power S.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, i due terzi (2/3) dell'importo indebitamente versato, a titolo di penale, per il superamento della capacità contrattualmente impegnata, per un ammontare pari a euro 67.430, 66;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della Disciplina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 luglio 2016

IL PRESIDENTE